

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE CONCILIAZIONE ED ARBITRATO ISTITUITA PRESSO L'EBIASP

VISTO il DLgs 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTE le nuove funzioni attribuite alla Commissione relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, comma 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010;

VISTO gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ. così come modificati dall'articolo 31, della Legge n. 183/2010;

VISTO il DLgs n.81/15 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e con il quale sono state ampliate le competenze delle Commissioni di Certificazione;

VISTO l'art. 26 del DLgs n. 151 del 2015;

CONSIDERATO che l'art. 76, comma 1, lett. a), del DLgs 10 settembre 2003, n. 276 individua, quali organi abilitati alla certificazione, le Commissioni di Certificazione istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la Commissione di Certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

VALUTATO che le intese consentono alle Commissioni di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;

CONSIDERATO che le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione, così come disciplinato dall'art. 78, comma 2, D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276;

CONSIDERATA l'obbligatorietà della certificazione di taluni contratti al fine di poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come disciplinato dal DPR. 14 settembre 2011, n. 177;

CONSIDERATE le nuove competenze delle Commissioni di Certificazione introdotte dagli artt. 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'art. 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

RITENUTO quindi di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione,

PREMESSO che la Commissione di Certificazione è stata istituita presso l'E.BI.A.S.P in Roma via del Consolato 6 con la seduta assembleare del 09 dicembre 2019.

Tutto quanto premesso, in data 09 dicembre 2019 l'Assemblea dell'Ente Bilaterale E.B.I.A.S.P, approva e delibera il seguente regolamento.

TITOLO I **Commissione Nazionale**

Articolo 1 Membri della Commissione Nazionale

1. Presso l'E.B.I.A.S.P è costituita la Commissione Nazionale di Certificazione, conciliazione e arbitrato (di seguito "Commissione Nazionale") di cui all'art. 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. La Commissione, quale organismo terzo e imparziale, opererà anche su base nazionale attraverso i costituendi Ente Bilaterali Territoriali e a livello Provinciale, Interprovinciale e/o Regionale.
2. L'Ente Bilaterale Nazionale può insediare all'interno dell'Ente Bilaterale Territoriale, commissioni locali di certificazione, al seguito sottocommissioni, quali organi di supporto della Commissione di Certificazione Nazionale.
3. Nelle more dell'istituzione degli Enti Bilaterali Territoriali, l'E.B.I.A.S.P si avvale di soggetti dallo stesso designati, al seguito Delegati Territoriali, di comprovata esperienza settoriale ed in possesso di titolo idoneo a ricoprire il ruolo affidatogli. Le relative funzioni sono disciplinate con lettera d'incarico professionale sottoscritta da entrambe le parti. Il ruolo di Delegato Territoriale, laddove ne abbia i requisiti, può essere ricoperto anche da un membro della Commissione Nazionale. In tale circostanza non può partecipare alla deliberazione che decide sull'emanazione o meno del Provvedimento di Certificazione. È tenuto ad adempiere gli obblighi formativi di cui al comma 4 dell'art 8 del presente Regolamento.
4. La Commissione è composta da quattro membri, incluso il Presidente, e che rappresentano le Organizzazioni Datoriali (N.2) e le Organizzazioni Sindacali (N.2). Sono in carica per effetto della delibera dell'E.B.I.A.S.P del 09 dicembre 2019 e sono i membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente. Il Presidente convoca la Commissione e per gli adempimenti necessari all'espletamento delle relative funzioni ogniqualvolta sia necessario.
5. Nella prima riunione la Commissione Nazionale, così composta, nomina un Vice-Presidente. I membri delle Commissioni, escluso il Presidente della Commissione Nazionale, possono all'occorrenza essere sostituiti dalle organizzazioni sindacali che li hanno proposti. Il Presidente della Commissione Nazionale potrà essere sostituito solo e nei casi di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento.
6. Sono nominati, con provvedimento del Presidente su proposta dell'Assemblea, n. da 2 a 4 membri supplenti per i casi di assenza ed impedimento dei membri ordinari e per così da garantire la continuità operativa della Commissione Nazionale. Possono comunque essere convocati dal Presidente, unitamente ai membri ordinari, per gli adempimenti di cui al comma 1 art. 16.
7. E' altresì nominato un Coordinatore Nazionale, anche tra i membri della Commissione, cui è conferito l'incarico per la gestione dei rapporti tra la Commissione Nazionale e le sottocommissioni e/o il Delegato Territoriale.
8. La Commissione Nazionale può sempre, in ogni fase della procedura di certificazione, avvalersi di collaboratori esterni scelti a suo insindacabile giudizio.
9. Tutti i membri della Commissione Nazionale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato dell'E.B.I.A.S.P che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione Nazionale rimane in carica fino alla data d'insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dall'E.B.I.A.S.P entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.

Articolo 2

Obblighi membri della Commissione Nazionale

I membri della Commissione Nazionale, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione del Commissario e l'oggetto della certificazione, così che la sua imparzialità potrebbe esserne minata e vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti.

Articolo 3

Competenze della Commissione Nazionale

1. La Commissione Nazionale è competente a svolgere funzioni di:

- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
 - certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
 - certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
 - certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche sugli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
 - certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento;
 - esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione riguardo ai contratti per cui abbia in precedenza adottato l'atto di certificazione e il tentativo facoltativo di conciliazione riguardo contratti non sottoposti a procedura di certificazione;
 - soluzione arbitrale delle controversie.
- ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Laddove la domanda di certificazione abbia come oggetto la certificazione di clausole compromissorie, le parti possono essere assistite da un loro legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale di riferimento.

Articolo 4

Regolarità e validità delle sedute e delibere

1. Per la regolarità e validità delle sedute e delle rispettive delibere della Commissione Nazionale, è necessaria la presenza minima di 3 membri che rappresentino sia la parte datoriale che quella sindacale in uguale misura. Tra questi deve necessariamente figurare il Presidente.

2. Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, d'impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) e di conflitto di interessi ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente regolamento. Il Consiglio Direttivo dell'E.BI.A.S.P provvede con delibera alla sostituzione del Presidente.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

Logistica e compensi.

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in locali idonei ed al meglio attrezzati per le riunioni e audizioni, messi a disposizione dall'E.BI.A.S.P anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza. Sarà coadiuvata da personale amministrativo e si avvarrà di ogni mezzo idoneo e per svolgere al meglio le proprie funzioni.
2. La ripartizione del gettito derivante dall'attività delle Commissioni, è stabilito con delibera dell'E.BI.A.S.P. Potrà altresì essere previsto, per ogni membro della Commissione, un gettone di presenza oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio. L'ammontare del gettone di presenza è stabilito dal Consiglio Direttivo dell'E.BI.A.S.P.

Articolo 6

Sede

La Commissione Nazionale ha sede ad ogni effetto presso l'E.BI.A.S.P, via del Consolato 6, Roma CAP 00186.

TITOLO II

Ente Bilaterale Territoriale e Sottocommissioni di Certificazione.

Articolo 7

Requisiti, nomina e revoca

1. Gli Enti Bilaterali Territoriali di cui al comma 1 dell'art.1 sono soggetti autonomi ma devono sottostare agli obblighi e vincoli di cui allo Statuto, regolamento, linee guida e indirizzi di E.BI.A.S.P, nonché agli obblighi di formazione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Ogni membro dell'Ente Bilaterale Territoriale è designato da E.BI.A.S.P., che procede alla nomina previa valutazione del curriculum professionale presentato ed eventuale colloquio.
3. Ai sensi del comma 2 art. 1 del presente regolamento, l'Ente Bilaterale Nazionale può istituire all'interno degli Enti Territoriali e con propria delibera, sottocommissioni di certificazione i cui membri devono:
- possedere requisiti minimi di moralità, di professionalità e conoscenza delle materie in cui opera la Commissione Nazionale;
 - astenersi dal partecipare a qualsiasi attività riguardante il procedimento di certificazione ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta con l'oggetto della certificazione, così che la loro imparzialità potrebbe esserne minata e vi sia il pericolo che la volontà degli stessi non sia immune da condizionamenti.

4. Il membro dell'Ente Bilaterale Territoriale e della sottocommissione di certificazione decade dall'incarico in caso della perdita dei requisiti di cui sopra, per dimissioni ovvero con provvedimento di revoca adottato da E.BI.A.S.P. motivato e irrevocabile.

Articolo 8

Competenze e obblighi dei membri delle sottocommissioni di certificazione.

1. Le sottocommissioni di certificazione svolgono la fase istruttoria relativa alla procedura di certificazione.
2. Prestano attività di consulenza e assistenza di cui all'articolo 81 del D.lgs. 276/2003 alle parti nella formulazione e redazione del contratto.
3. Possono essere delegate dalla Commissione Nazionale ad espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Tutti i membri delle sottocommissioni di certificazione sono obbligati ad effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 ore di formazione di aggiornamento per ciascun anno successivo (1 gennaio /31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dall'E.BI.A.S.P.
5. Qualora la nomina dei membri della sottocommissione di certificazione avvenga durante il corso dell'anno, le ore di formazione di cui al comma 4 sono ridotte in modo proporzionale in dodicesimi con un minimo di 8 ore.
6. Gli obblighi formativi di cui al comma 2 possono essere, altresì, adempiuti con lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) partecipazione con l'incarico di relatore agli eventi formativi specifici organizzati sia da E.BI.A.S.P o dalle OO.SS. costituenti. In tal caso per ogni ora di relazione si considerano adempite due ore di formazione;
 - b) partecipazione a Commissioni di Certificazione dei Contratti istituite presso altri organismi anche con funzione consultiva. In tal caso si considerano adempite forfetariamente due ore di formazione per ogni riunione di commissione;
8. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 2, E.BI.A.S.P provvede alla sostituzione e/o sospensione del componente della sottocommissione dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale. Il membro eventualmente sospeso può essere riammesso ad avvenuto adempimento degli obblighi formativi entro i termini assegnatogli da E.BI.A.S.P.
9. E.BI.A.S.P può esonerare dall'obbligo formativo di cui al precedente comma 2 nei seguenti casi:
 - a) comprovata esperienza di almeno due anni in altre Commissioni di Certificazione;
 - b) assistenza continua alle persone di cui alla legge 104/1992;
 - c) maternità;
 - d) documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare, gravi patologie ecc.).

TITOLO III

Procedimento e Provvedimento di Certificazione

Premessa

CONSIDERATO che compito del soggetto certificatore è quello di accertare ovvero verificare che il contenuto del contratto stipulato tra le parti rispetti le previsioni normative e sia conforme al *nomen juris* del contratto scelto;

CONSIDERATO che la certificazione è un atto amministrativo e che essa consiste nel dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti e tale certezza è cristallizzata nel Provvedimento finale;

CONSIDERATO che, così come disciplinato dall'art. 78 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003 e modificato dal D.lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro e necessariamente per i contratti di cui al DPR 177/2011, in particolare per i contratti di appalto (nell'ipotesi cui si verificano interferenze tra le organizzazioni del committente e dell'appaltatore nel luogo confinato), contratti di subappalto e per i contratti di lavoro "non standard", da eseguirsi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento:
Tutto ciò premesso, il procedimento si articola secondo i seguenti principi e le seguenti fasi.

Articolo 9

Norme generali

1. Il procedimento di certificazione è rappresentato, ai fini del presente regolamento, da una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione del Provvedimento di Certificazione finale, che resta di esclusiva competenza della Commissione Nazionale di Certificazione.
2. Le Sottocommissioni curano l'intera fase istruttoria secondo quanto previsto dai successivi artt. 10, 11 e nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente regolamento, all'art.12.
3. La Commissione Nazionale emana il Provvedimento finale di Certificazione e in ogni caso, delibera in maniera autonoma.

Articolo 10

Istanza di certificazione

1. L'istanza di certificazione va presentata alla Commissione Nazionale utilizzando il modello predisposto da E.BI.A.S.P. (in conformità alla vigente normativa in materia di bollo) deve essere corredata da tutti gli altri allegati richiesti.
2. L'istanza deve indicare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in merito ai quali le parti chiedono la certificazione. Le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti di certificazione relativi allo stesso contratto e che in precedenza non vi sia stato un Provvedimento di diniego sulla stessa istanza. Caso contrario, lo stesso Provvedimento di diniego deve essere allegato in copia alla documentazione presentata.
3. Verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, viene predisposto il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse.

Articolo 11

Comunicazione ex. art. 78, comma 2, lettera a

Predisposto il calendario dei lavori, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. a) del d.lgs. 276/03, la Commissione di Certificazione comunica l'avvio del procedimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, con indicazione delle parti, della loro sede, residenza o domicilio, oltreché della data di ricevimento dell'istanza e della data in cui tale istanza sarà discussa. La comunicazione può essere rinviata laddove sia richiesta una documentazione integrativa che dovrà essere inoltrata dalle parti nel termine di 30 giorni.

L'organo ispettivo ha facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente.

Articolo 12

Audizione

1. Qualora la Commissione intenda procedere all'audizione delle parti, la stessa può realizzarsi in presenza o a distanza e con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla medesima Commissione. Il procedimento non potrà proseguire in caso di assenza anche di una sola parte e sarà necessario presentare una nuova domanda.

2. Relativamente alla certificazione di contratti di lavoro, di singole clausole e delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, la Commissione espleta l'audizione delle parti, salvo il caso in cui la Commissione non la ritenga necessaria. Relativamente alla certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142 e alla certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'audizione si svolge se è decisa dalla Commissione e secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione. Il lavoratore nel caso di impossibilità a presenziare comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.

4. Il datore di lavoro/committente può intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante, munito di procura speciale, solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Le parti possono comunque farsi assistere dall'organizzazione sindacale o di categoria o da un professionista iscritto all'albo. Il verbale conclusivo deve riportare i nomi dei soggetti designati a fornire assistenza.

Articolo 13

Trasmissione documentazione

L'organo che ha curato la fase istruttoria, trasmette alla Commissione Nazionale a mezzo Pec, A/r o consegna a mano, tutta la documentazione e un giudizio motivato e sull'opportunità o meno di concedere il Provvedimento di Certificazione finale. Detto giudizio non è in alcun modo vincolante per la Commissione Nazionale.

Articolo 14

Relatori

1. Dopo un sommario esame della documentazione ricevuta, il Presidente della Commissione Nazionale nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra membri ordinari e/o supplenti della Commissione rappresentanti delle OO.SS o altro soggetto delegato.
2. Il relatore riferisce le determinazioni raggiunte in merito all'esame della documentazione ricevuta e in particolare riguardo alla presenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

Articolo 15

Prerogative della Commissione Nazionale

1. La Commissione può, sentito il CoSsiglio Direttivo di E.BI.A.S.P. ed in qualsiasi momento, apportare modifiche al presente regolamento.
2. La Commissione può, per attività di consulenza, avvalersi di personale esterno qualificato in materia anche in sede di emissione del Provvedimento di Certificazione. In nessun caso il parere ricevuto è vincolante per la concessione o meno del medesimo Provvedimento di Certificazione.

Articolo 16

Delibere della Commissione, termine del procedimento, sospensione e rinuncia

1. Terminata la fase di cui all'art. 14, la Commissione Nazionale delibera a maggioranza sulla concessione o meno del Provvedimento di Certificazione. In caso di parità decide il Presidente.
2. Il procedimento deve essere concluso nel termine di giorni 30 a decorrere dal ricevimento dell'istanza o dall'ulteriore documentazione che sia stata richiesta. Il termine resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il **23 dicembre e il 7 gennaio**, tra il **1° agosto e il 1° settembre**, tra il **venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo**.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l'audizione o mancata comparazione nella data concordata. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

Articolo 17

Provvedimento di Certificazione

1. Il Provvedimento di Certificazione deve essere motivato e deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato. L'obbligo di motivazione sussiste anche laddove il Provvedimento di Certificazione sia negato.
2. Il Provvedimento, così emanato, deve riportare l'autorità e i termini per presentare ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.lgs. n 276 del 2003. Qualsiasi soggetto voglia presentare ricorso deve rivolgersi preventivamente alla Commissione Nazionale e per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

3. Tutta la documentazione che riguarda la procedura di certificazione è accessibile in ogni momento dalle parti istanti, previa richiesta scritta.
4. Laddove vi sia stato un Provvedimento di diniego, le parti possono presentare una nuova domanda integrata con nuove motivazioni e presupposti e che sarà oggetto di una nuova valutazione.
5. Il Provvedimento di Certificazione o di diniego è redatto in triplice copia originale: un rimane agli atti della Commissione, due sono inviate alle parti istanti. La trasmissione può avvenire anche per Pec laddove il Provvedimento viene firmato digitalmente.

Articolo 18

Conservazione dei Contratti Certificati

1. I contratti e atti certificati e il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione Nazionale per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti s'impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.
3. La Commissione Nazionale può fornire copia del contratto certificato, dietro richiesta, ai servizi competenti di cui all'art. 4 bis, comma 5, D.lgs. 21 aprile 2000 n.181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

Articolo 19

Modulistica

La Commissione approva gli schemi allegati relativi alla modulistica necessaria all'attività di certificazione e le eventuali e successive modifiche.

TITOLO III

Rimedi esperibili contro i Provvedimenti

Articolo 20

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 80, c.4, del D.lgs. 276 del 2003, per adire l'autorità giudiziaria occorre preventivamente rivolgersi alla Commissione di Certificazione che ha adottato il Provvedimento, per espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. La richiesta di conciliazione deve indicare sommariamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa.
3. La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
4. La Commissione, entro i dieci giorni successivi al deposito, fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.
5. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
6. Nel caso sia raggiunto un accordo si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo e che sarà poi depositato, a cura di una delle parti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo, specificando, comunque, le eventuali parti su cui concordano. La Commissione di Certificazione rilascia alla parte copia del verbale entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 21

Tentativo facoltativo di conciliazione

1. Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto in precedenza certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le stesse modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto.
3. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo e, in tal caso, non trovano applicazione il comma 2 e 3 dell'art. 20 del presente regolamento.

Articolo 22

Ricorso al Giudice del Lavoro

Ai sensi dell'art.80, c.1, del D.lgs. 276 del 2003, nei confronti del Provvedimento di Certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a produrre effetti possono, previo esperimento del tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, proporre ricorso avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per: erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, o difformità tra programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Articolo 23

Ricorso al TAR

Ai sensi del comma 5 e del medesimo art. 80, il Provvedimento di Certificazione può essere impugnato dinanzi al TAR per violazione del procedimento o per eccesso di potere, nel termine perentorio di 60 giorni.

Articolo 24

Competenza della Commissione in Funzione Arbitrale

Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 25

Convenzioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 la Commissione potrà concludere convenzioni con le altre sedi di certificazione.

Articolo 26

Norme transitorie

In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, le Commissioni di Certificazione operano sulla base del presente regolamento e delle indicazioni dell'EBIASP Nazionale.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in data 09 dicembre 2019.